

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Aranguena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Alessandra Galluccio, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E NE BIS IN IDEM</p> <p>MESA REDONDA: MATERIA PENAL Y NE BIS IN IDEM</p> <p>ROUNDTABLE: CRIMINAL MATTERS AND NE BIS IN IDEM</p>	<hr/> <p>Materia penale e ne bis in idem: un'introduzione 1</p> <p><i>Materia penal y ne bis in idem: una introducción</i></p> <p><i>Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction</i></p> <p>Antonio Gullo</p> <hr/> <p>I criteri Engel alla prova della prassi interna 14</p> <p><i>Los criterios Engel a prueba por la práctica interna</i></p> <p><i>The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice</i></p> <p>Luca Maserà</p> <hr/> <p>Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato? 30</p> <p><i>Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?</i></p> <p><i>Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?</i></p> <p>Andrea Francesco Tripodi</p> <hr/> <p>I doppi binari punitivi nel prisma del ne bis in idem processuale 42</p> <p><i>Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal</i></p> <p><i>Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem</i></p> <p>Paolo Troisi</p> <hr/>
<p>QUESTIONI DI PARTE GENERALE</p> <p>CUESTIONES DE LA PARTE GENERAL</p> <p>GENERAL PART ISSUES</p>	<hr/> <p>L'agente modello, alla prova della giurisprudenza 66</p> <p><i>El modelo de agente, a prueba de jurisprudencia</i></p> <p><i>The Model Agent, to the Test of Jurisprudence</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p>

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO <i>DERECHO PENAL TRIBUTARIO</i> <i>TAX CRIMINAL LAW</i>	<hr/> Il restyling del delitto di indebita compensazione ad opera del D.lgs. n. 87/2024 nel segno di un'opinabile continuità con il diritto vivente <i>La reforma del delito de compensación indebida por el decreto legislativo nº 87/2024: una controversial continuidad con el derecho viviente</i> <i>The Reform of the Offence of Improper Tax Offset by Legislative Decree No. 87/2024: A Controversial Continuity with Established Case Law</i> Filippo Bellagamba	93
UNO SGUARDO OLTRE FRONTIERA <i>UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS</i> <i>A LOOK BEYOND BORDERS</i>	<hr/> Resistenza armata o terrorismo internazionale? <i>¿Resistencia armada o terrorismo internacional?</i> <i>Armed Resistance or International Terrorism?</i> Maria Crippa, Lavinia Parsi	108
	<hr/> ¿Las fuentes del derecho afgano legitiman los episodios de violencia de género? <i>Le fonti del diritto afgano legittimano gli episodi di violenza di genere?</i> <i>Do the Sources of Afghan Law Legitimize Episodes of Gender-Based Violence?</i> Maria Michela Lombardo	129

TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E *NE BIS IN IDEM*
MESA REDONDA: *MATERIA PENAL* Y *NE BIS IN IDEM*
ROUNDTABLE: *CRIMINAL MATTERS* AND *NE BIS IN IDEM*

- 1 **Materia penale e *ne bis in idem*: un'introduzione**
Materia penal y ne bis in idem: una introducción
Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction
Antonio Gullo
- 14 **I criteri *Engel* alla prova della prassi interna**
Los criterios Engel a prueba por la práctica interna
The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice
Luca Maserà
- 30 **Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?**
Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?
Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?
Andrea Francesco Tripodi
- 42 **I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale**
Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal
Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem
Paolo Troisi

Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?

*Doble vía sancionadora:
¿larga vida o destino sellado?*

*Double-Tracked Punitive Regime:
Long Live or Sealed Fate?*

ANDREA FRANCESCO TRIPODI
Ordinario di Diritto penale nell'Università di Macerata
andrea.tripodi@unimc.it

NE BIS IN IDEM

NE BIS IN IDEM

NE BIS IN IDEM

ABSTRACTS

Il lavoro analizza l'attuale condizione del modello sanzionatorio "a doppio binario", per come definita dal vigente statuto del *ne bis in idem* europeo, interrogandosi infine sugli scenari futuribili.

El trabajo analiza la situación actual del modelo sancionador de "doble vía", tal como lo define el vigente estatuto europeo del *ne bis in idem*, interrogándose finalmente sobre los posibles escenarios futuros.

This work deals with "double-tracked" punitive model as currently conceived under the European *ne bis in idem* regime, examining its possible further developments.

SOMMARIO

1. Considerazioni introduttive. – 2. L'odierno statuto del *ne bis in idem* europeo e la sua "filosofia" di fondo. – 3. Il processo di adeguamento del sistema interno. – 4. L'attuale situazione di *impasse* e gli ultimi interventi legislativi. – 5. La sorgente del problema e il *range* delle azioni risolutive.

1. Considerazioni introduttive.

Con riferimento al modello sanzionatorio "a doppio binario" cumulativo, caratterizzato cioè dalla previsione di due diverse sanzioni – in particolare, l'una penale e l'altra amministrativa – per il medesimo fatto, si iniziano a registrare considerazioni evocative di profili di disfunzionalità o addirittura di irrazionalità, che finiscono per porre in discussione radicalmente l'opzione politico-criminale. Ciononostante il legislatore persevera nell'adozione di tale schema, come dimostrato dalla sua recente introduzione in materia di tutela del patrimonio culturale.

Quasi superfluo ricordare come la cornice entro cui sviluppare ogni riflessione sul tema sia quella definita dalla giurisprudenza delle corti europee, che, con una serie di prese di posizioni, nel tempo mutevoli, ha dettato le regole del gioco, collocando ciascun assetto "a doppio binario" cumulativo in una zona d'ombra, in un'area di problematicità, che spetta all'interprete disambiguare onde vagliare, in concreto, le *chances* di sopravvivenza del cumulo di fronte al rischio di violazione di diritti fondamentali.

Precipitato della rilevanza multilivello della questione è dunque l'instabilità di ogni doppio binario sanzionatorio cumulativo interno. La "serena" convivenza delle due sanzioni, protrattasi per lungo tempo in via d'*eccezione* rispetto alle indicazioni circa il loro coordinamento desumibili dall'art. 9 della l. n. 689 del 1981¹ o comunque determinata dalla negazione giurisprudenziale di una relazione di specialità tra le due fattispecie², ha conosciuto infatti negli ultimi anni una vera e propria crisi, che le corti europee, dopo aver innescato, hanno tentato faticosamente di ricomporre attraverso l'elaborazione di peculiari percorsi argomentativi, i quali ammettono la coesistenza delle rispettive figure di illecito sempre che essa non si risolva in una *duplicazione* dei loro effetti.

Da qui l'attuale condizione "limbica" dei doppi binari cumulativi.

Andando più a fondo, è noto come la causa specifica di questa precarietà sia da ricercarsi nella vicenda euro-convenzionale del *ne bis in idem*, vale a dire nella recente storia del principio europeo per come adattatosi ai cd. doppi binari sanzionatori "misti", i quali hanno attratto lo spettro operativo della garanzia in ragione della riconduzione della sanzione *non penale* nella cd. *matière pénale*³. Conviene allora ripercorrere sinteticamente le tappe evolutive del *ne bis in idem* europeo per poi ritornare sulle novità normative e indagare sugli scenari futuribili⁴.

2. L'odierno statuto del *ne bis in idem* europeo e la sua "filosofia" di fondo.

L'evoluzione della giurisprudenza convenzionale è stata scandita, nel giro di pochissimi anni, da due successive fasi. La fase "*Grande Stevens c. Italia*", dal nome della decisione che nel 2014 ha inaugurato la rigogliosa stagione del *ne bis in idem* con la censura della normativa italiana in materia di *abusi di mercato*, rifletteva un approccio di estremo rigore circa gli esiti della verifica di conformità del doppio binario rispetto alla garanzia di cui all'art. 4, Prot. 7, CEDU. In presenza di due procedimenti – l'uno volto all'irrogazione della sanzione amministrativa, l'altro *penale* – sullo stesso fatto storico, una volta qualificata la sanzione amministrativa, attraverso gli *Engel criteria*, come *sostanzialmente* penale e registrata la definitiva conclusio-

¹ Si allude all'ipotesi di doppio binario *geneticamente* cumulativo, in quanto previsto, come tale, dal legislatore.

² Si allude all'ipotesi di doppio binario *originariamente* alternativo, in quanto sottoposto al criterio regolatore della specialità, ma *divenuto* cumulativo ad opera della giurisprudenza, che ha ravvisato un concorso formale (infrasisematico) di illeciti.

³ Su tale figura, limitandoci agli studi monografici, MASERA (2018); MAZZACUVA (2017).

⁴ Tra i principali lavori monografici dedicati al tema, in ordine temporale, MADIA (2020); PROCACCINO (2022a); RUGGERO (2022); TRIPODI (2022); J. ESCOBAR VEAS (2023).

ne dell'uno, non sarebbe stato possibile sfuggire al divieto di iniziare o proseguire l'altro⁵. Il modulo operativo della garanzia corrispondeva, quindi, a quello classico, funzionale a inibire la duplicazione del procedimento penale *stricto sensu*, previsto nel nostro sistema all'art. 649 c.p.p., la cui *ratio*, apprezzata in una dimensione strettamente individuale⁶, dove risultano più marcati i moderni tratti di diritto fondamentale della persona di fronte ai poteri giudiziari dello Stato, è in ultima analisi identificabile con l'esigenza di tutelare il consociato dalla duplicazione del procedimento *tout court*, vale a dire dalla *soggezione al processo in se*⁷.

Dall'intransigente automatismo degli effetti censori, con l'incontrollabile, progressivo rischio di demolizione delle strutture sanzionatorie "a doppio binario" e le intuibili ripercussioni sul piano della potestà sanzionatoria statale, si è passati nel 2016, attraverso la decisione della *Grande Chambre A. e B. c. Norvegia*⁸, seguita dall'allineamento del giudice eurounitario sull'equivalente art. 50 CDFUE⁹, all'adozione di un approccio valutativo-sintomatologico, che trova plastica rappresentazione nel *test* di connessione *in substance and time*, fondato su una gamma di indici dimostrativi dell'*integrazione* dei due procedimenti e, conseguentemente, dell'assenza di *vulnus* al principio per difetto del *bis*.

Segnatamente, sarà necessario verificare: *a*) se i procedimenti abbiano scopi diversi e assumano così a oggetto (non solo in astratto ma pure in concreto) aspetti differenti della stessa condotta antisociale; *b*) se la duplicità dei procedimenti sia un effetto prevedibile della condotta; *c*) se i due procedimenti siano condotti in maniera da evitare *per quanto possibile* ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, segnatamente attraverso un'integrazione tra le varie autorità competenti, in modo che l'accertamento dei fatti effettuato in un procedimento sia utilizzato anche nell'altro; *d*) «*et, surtout*», se la sanzione imposta all'esito del procedimento che si conclude per primo sia presa in considerazione nell'altro procedimento, in modo da assicurare l'esigenza di proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria¹⁰. Circa la connessione cronologica tra i due procedimenti, la Corte ha indicato come tale requisito non implichi che essi debbano svolgersi necessariamente in maniera strettamente *parallela*, dovendosi tuttavia considerare più elevata la probabilità di ricorrenza della violazione convenzionale, tenuto conto dell'entità del pregiudizio individuale, quando il soggetto, a causa di procedimenti *consecutivi*, sia esposto a una condizione di perdurante incertezza circa la propria sorte.

Si tratta di indici complessivamente elastici, malleabili, talvolta indefiniti e forse indefinibili¹¹, tra i quali spicca per importanza, stando alla stessa espressa volontà della *Grande Chambre*, quello della complessiva proporzionalità sanzionatoria, che, assecondando un'esigenza di *ne bis in idem* propriamente *sostanziale*, finisce dunque per produrre un effetto di "contaminazione" dell'identità tipicamente processuale del principio¹².

Successivamente, a fronte di un diffuso e giustificato pessimismo circa le reali *chances* applicative del *ne bis in idem*, affidate al carattere *flou* del *test*, la Corte EDU ha nondimeno, in più occasioni, continuato a ravvisare la violazione del principio, facendo leva *non* sul requisito della proporzionalità sanzionatoria, ritenuto in specie soddisfatto, bensì sugli altri parametri del *test*¹³.

⁵ Il richiamo è al periodo segnato dalla decisione Corte EDU, Sez. II, *Grande Stevens c. Italia*, 4.3.2014, per la quale si veda, tra gli altri, D'ALESSANDRO (2014), pp. 614 ss., e da quelle, di segno analogo, che ne hanno fondamentalmente replicato l'impostazione: tra le altre, Corte EDU, *Nykänen c. Finlandia*, 20.5.2014; Corte EDU, *Lucki Dev c. Svezia*, 27.11.2014; Corte EDU, *Kiiveri c. Finlandia*, 10.2.2015.

⁶ Sulla *ratio* composita del *ne bis in idem*, sensibile pure all'esigenza di assicurare finalità di razionalizzazione dei tempi e delle risorse processuali, nonché di certezza *in senso oggettivo* delle situazioni giuridiche (con l'effetto di scongiurare conflitti tra giudicati), cfr., per tutti, CAPRIOLI – VICOLI (2011), pp. 72 ss.

⁷ Cfr. RAFARACI (2010), pp. 857 ss.

⁸ Corte EDU, *Grande Camera, A e B. c. Norvegia*, 15.11.2016, per la quale si veda VIGANÒ (2016a).

⁹ Corte di Giustizia UE, *Grande Sezione*, 20.3.2018, C-524/15, *Menci*; C-537/16, *Garlsson Real Estate e a. c. Consob*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca c. Consob*, in *Dir. pen. cont.*, 21.3.2018, per le quali si veda RECCHIA (2018).

¹⁰ Corte EDU, *Grande Camera, A e B. c. Norvegia*, cit., §132. La Corte ha poi precisato, con l'intento di definire i tratti di un sistema procedimentale integrato («Des procédures mixtes satisférent plus vraisemblablement aux critères de complémentarité et de cohérence (...)), che quanto più il procedimento *formalmente* non penale presenti «caractéristiques infamantes», tanto più si correrà il rischio di avere a che fare con due procedimenti *non connessi* e dunque con un'ineffettiva duplicazione procedimentale che viola la garanzia convenzionale; e viceversa. Corte EDU, *A e B. c. Norvegia*, cit., § 133. Si segnala che la Corte costituzionale, nella decisione n. 149 del 2022, per la quale si rinvia al §3, ha riconosciuto al criterio così evocato dal giudice di Strasburgo una valenza sussidiaria, circoscritta cioè, alle ipotesi in cui gli altri indicatori non permettano di giungere a una conclusione univoca circa la violazione del diritto convenzionale.

¹¹ Sulla duttilità e, più in generale, sui tratti di complessità di tali parametri si concorda in dottrina: cfr., per tutti, BIN (2020), pp. 114 ss.

¹² Su tale fenomeno di contaminazione, per un approfondimento, volendo, TRIPODI (2022), pp. 138 e 177 ss. Sui diversi ruoli di disciplina assunti dal *ne bis in idem* nell'ambito dell'ordinamento giuridico, si veda SCOLETTA (2023), pp. 321 ss.

¹³ Corte EDU, *Nodet c. Francia*, 6.6.2019, in materia di *market abuse*; e, con riferimento al doppio binario sanzionatorio islandese in materia

Si può dunque concludere che l'attuale versione del *ne bis in idem* in relazione ai doppi binari punitivi, "figlio" della fase "*A. e B. c. Norvegia*", riflette un fenomeno di *relativizzazione-flessibilizzazione* della garanzia, che, a ben vedere, si inquadra – e in questo senso si giustifica – nel consolidato statuto della *matière pénale*, dove la declinazione delle garanzie convenzionali avviene secondo un modulo differenziato ovvero a "geometria variabile", vale a dire, estendendo agli illeciti amministrativi sostanzialmente penali solo alcuni principi e non altri o, come nella nostra ipotesi, estendendovi un principio non in modo assoluto.

L'espedito del *test* ossia il riscontro della connessione procedimentale, quale connotato legittimante il doppio binario, risponde invero a una precisa idea di fondo: *laddove v'è integrazione tra i due procedimenti è esclusa la duplicazione del peso proprio di ciascuno dei due, che reifica la violazione del diritto fondamentale*. Sono figli di questa "filosofia" i principali indici dei *test* euro-convenzionali, compreso quello della proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria. Il tratto che infatti accomuna tutti o quasi i parametri del *test* di connessione è quello dell'assenza di *duplicazione* del peso derivante dal doppio procedimento rispetto a qualsiasi tipo di *effetto – processuale e sostanziale* – che ne possa conseguire: è espressamente così per la raccolta e la valutazione delle prove; è fondamentalmente così per i profili teleologici dei procedimenti; si può sostenere che sia così anche per il parametro cronologico, atteso il collegamento tra duplicazione e estensione temporale; non può che essere così per la risposta sanzionatoria, rispetto alla quale si vuole che il giudice determini la sanzione tenendo conto di quella già disposta.

Non è allora la coerenza logica dell'impianto del *test*, ovvero le sue fondamenta concettuali, a manifestare profili di criticità, quanto la concreta praticabilità degli indici-parametri che lo compongono e la conseguente incertezza del relativo esito. È facile avvedersi di come l'indice *sub a)* rimandi di per sé a una valutazione il cui contenuto finisce in qualche modo per sovrapporsi con quello proprio del giudizio circa la natura della sanzione, rilevante in sede di perimetrazione della *matière pénale*, e si presti, in ragione della sua intrinseca vaghezza, sia a un uso in chiave legittimante il doppio binario sotto giudizio sia invalidante il medesimo assetto normativo. L'indice *sub c)*, se si prescinde dalla locuzione introduttiva «autant que possibile», che lo rende sfumato, sembra non tener conto di ciò che normalmente è: i criteri di valutazione della prova dei due procedimenti sono intrinsecamente distinti, ispirandosi, quello penale, al più rigoroso *standard* dell'*al di là di ogni ragionevole dubbio*. È poi innegabile come la valutazione degli indici dell'integrazione sanzionatoria e della connessione cronologica dei due procedimenti (dove pure si riconosce la possibilità di far leva su esigenze di buona amministrazione della giustizia per legittimarne la protrazione) risentano di un ampio margine di discrezionalità riconosciuto all'interprete. Infine, lo stesso indice *sub b)*, che, posto l'onere conoscitivo della legge in capo a ogni consociato, parrebbe ininfluenza, potrebbe rivelarsi insidioso quando non sia espressamente la legge a stabilire un assetto sanzionatorio cumulativo, ma questo derivi dal mancato riscontro giudiziale di una relazione di specialità tra illeciti, con l'esigenza di rendere prevedibile tale giudizio (ferma restando l'attuale non prevedibilità dell'apertura della giurisprudenza interna a criteri risolutivi del concorso tra illeciti – nella nostra ipotesi, penale e amministrativo – diversi da quello della specialità).

3.

Il processo di adeguamento del sistema interno.

Durante la fase *Grande Stevens c. Italia*, si è inevitabilmente andati alla ricerca di un rimedio di adeguamento del nostro sistema al *ne bis in idem* euro-convenzionale, prospettando inutilmente l'allineamento dell'art. 649 c.p.p. ai parametri europei, attraverso la sua interpretazione *conforme*¹⁴ o la richiesta di una *rilettura* costituzionale¹⁵, così da poter porre fine al secondo procedimento nonostante il primo non fosse *autenticamente* penale.

A seguito del mutato scenario, segnato dall'avvento del *test* di connessione, il giudice in-

fiscale, Corte EDU, *Bragi Gudmundur Kristjánsson c. Islanda*, 31.8.2021; Corte EDU, *Bjarni Armannsson c. Islanda*, 16.4.2019; Corte EDU, *Jóhannesson e a. c. Islanda*, 18.5.2017. Va peraltro notato che in presenza di interessi in gioco primari, quali la vita o l'integrità fisica, si va invece profilando una linea di tendenza volta a "salvare" il doppio binario e dunque a riscontrare la connessione procedimentale, così da evitare il "blocco" del procedimento penale: cfr. Corte EDU, *Bajčić c. Croazia*, 8.10.2020; Corte EDU, *Galović c. Croazia*, 30.11.2021.

¹⁴ Così, fondamentalmente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Asti, 10.4.2015, dep. 7.5.2015, n. 717, in *Dir. pen. cont.*, 9.2.2016; Trib. Brindisi, 17.10.2014, in *Dir. pen. cont.*, 12.12.2014.

¹⁵ Cfr. Corte cost. 12.5.2016, n.102, per la quale si veda F. VIGANÒ (2016b).

terno, chiamato a esperirlo e a ricercare una strada di chiusura del proprio procedimento solo dopo averne riscontrato un esito negativo, ha assistito, per via dell'ampliamento del proprio ambito di apprezzamento indotto dagli indici della verifica, all'accrescimento delle proprie competenze¹⁶.

L'attenzione si è immediatamente appuntata, a tutto discapito degli altri indici, valutati con minore rigore, sul piano, tutto sommato più "familiare" e più disponibile a una perimetrazione teorica, della commisurazione sanzionatoria ovvero – aggiornandone il contenuto – della *quantificazione bi-dimensionale della pena*, quale rimedio *in action* capace di mettere in sicurezza il doppio binario sotto giudizio attraverso scelte dosimetriche di stampo "minimalista".

La centralità della figura del giudice comune nella sfera di governo del *ne bis in idem* europeo si è, dunque, via via più compiutamente definita nella prospettiva dinamica del suo operato. Non solo egli è chiamato a decidere in ordine alla sussistenza della connessione procedimentale, ma ben può direttamente intervenire affinché tale carattere si manifesti: in sede di commisurazione della sanzione, in base allo *standard* di proporzionalità proveniente dalla giurisprudenza delle corti europee, dovrà *tener conto* di quanto irrogato nel primo procedimento e dunque, attraverso un'attività compensativa, potrà effettuare, se del caso, delle scelte "minimaliste" ovvero *proporzionate*.

Il rischio di sindacato diffuso di proporzionalità è parso sin da subito evidente e del suo contenimento si è fatta carico la Corte di cassazione con un orientamento profondamente innovativo, volto a fornire istruzioni sul contenuto di tale opera compensatoria, culminate anche nella legittimazione, sotto l'ombrello della diretta applicazione dell'art. 50 TDFUE, di manovre disapplicative del minimo edittale o dell'intera sanzione penale a fronte dell'entità della sanzione amministrativa già irrogata nel primo procedimento¹⁷; manovre *estreme*, già additate come problematiche nella prospettiva del principio di legalità della pena¹⁸.

La Suprema Corte ha assunto l'art. 133 c.p. a norma di copertura del giudizio di proporzionalità richiesto dalla giurisprudenza europea¹⁹. In questa direzione di senso, il giudice dovrà valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al *disvalore del fatto* con riferimento agli aspetti propri di entrambi gli illeciti e, in particolare, agli interessi generali sottesi, con un "allargamento" dell'oggetto della valutazione, che va esteso al trattamento sanzionatorio comprensivo della sanzione amministrativa irrogata; così da acconsentire all'epifania di una *sanzione integrata*, a composizione bifronte – in cui ciascuna porzione (amministrativa e penale) parrebbe deputata a fotografare le prerogative del proprio illecito –, segnata da misurazioni del disvalore dei fatti di complessa attuazione²⁰.

Su tale rappresentazione dello statuto interno del *ne bis in idem* europeo, o meglio sul suo avvenire, pesa però la presa di posizione della Corte costituzionale, impegnata ad assicurare un sindacato accentrato sulla questione, a tutto discapito dell'intervento rimediabile-salvifico *in action* del giudice comune. L'affacciarsi di una sorta di principio di *compensazione sanzionatoria* ovvero di *deduzione* nelle mani del giudice comune sembra invero ostacolato dalla Corte costituzionale.

Il giudice delle leggi non ha riposto piena fiducia nel processo di interiorizzazione giurisprudenziale di una teoretica compensativa e comunque, in linea con la giurisprudenza *post-A. e B. c. Norvegia*, ha inteso rivalutare gli altri indici del *test* di connessione e dunque, fondamentalmente, il versante più autenticamente processuale della garanzia.

Con un crescendo di decisioni, progressivamente segnate dall'ingresso nel laboratorio del *test*²¹, la Corte costituzionale è giunta da ultimo a rimodulare le coordinate della disposizione interna che ospita il *ne bis in idem*, finendo per offrire al giudice comune un rimedio definitivo

¹⁶ Si sofferma su tale linea innovativa con riferimento al ruolo del giudice di legittimità, GAETA (2021), pp. 239 ss., 258.

¹⁷ In questo senso la decisione-guida è da individuarsi senza dubbio in Cass., Sez. V, 21.9.2018, n. 49869, in *Cass. pen.*, 2019, p. 643, con nota di MADIA (2019), sulla cui traccia si collocano le successive Sez. V, 15.4.2019, n. 39999, in *Giur. comm.*, 2020, 728, con nota di BARON (2020) e Sez. V, 22.11.2019, n. 397. Ulteriori indicazioni si rinvencono in, Sez. trib., 9.7.2018, n. 27564 e in Sez. V, 9.11.2018, n. 5679, in *Giur. pen. Web*, 10.2.2019, con nota di ROCCATAGLIATA (2019). Per un'analisi complessiva della giurisprudenza in materia di abusi di mercato, SILVA (2023), pp. 24 ss.

¹⁸ Su tale risvolto, volendo, TRIPODI (2022), pp. 324 ss., dove, negata l'ammissibilità della disapplicazione *in toto* della sanzione penale, si finisce per prospettare, con riferimento alla manovra giudiziale di discesa al di sotto del minimo edittale, una rimeditazione dell'art. 132 c.p. ad opera del legislatore.

¹⁹ Per una valorizzazione dello strumento delle circostanze attenuanti generiche, invece, Sez. III, 15.10.21, n. 2245, per la quale si veda PEZZI (2022), pp. 1214 ss.

²⁰ Su tale nuova figura, si consenta di rinviare, ancora, a TRIPODI (2022), pp. 287 ss.

²¹ Cfr. Corte cost., 24.10.2019, n. 222, in *Cass. pen.*, 2020, pp. 588 ss., con nota di APRILE (2020); Corte Cost., 26.5.2020, dep. 10.7.2020, n. 145, sulla quale MALFATTI (2020).

al *dual proceeding*²². Un rimedio sganciato dall'orbita della proporzionalità sanzionatoria, ma pur sempre subordinato al previo controllo della legittimità – ovvero, se si vuole, di *ragionevolezza* – del doppio binario ad opera della Corte medesima nei limiti dei profili di (*dis*-)connessione “strutturali” in quanto pertinenti alla disciplina normativa, ossia estranei allo sviluppo della vicenda in concreto (nel quale, invece, si inscrivono quelli di connessione temporale dei procedimenti e di proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria).

In altri termini, l'accentuata duttilità dei parametri del *test* di connessione *in substance and time* ulteriori rispetto a quello della proporzionalità sanzionatoria e, dunque, il tutt'altro che escludibile dubbio circa la ricorrenza dei corrispondenti requisiti possono rendere la verifica *in proportionem* un *posterius* superfluo, incentivando, secondo gli insegnamenti persuasivi del giudice delle leggi, la proposizione della questione di illegittimità costituzionale al fine di vedersi riconosciuto il rimedio di chiusura del procedimento ritenuto illegittimo.

Spetterà così alla Corte, previa necessaria esecuzione del *test* e sempre che questo abbia esito negativo, offrire lo strumento di cui all'art. 649 c.p.p., *ri*-letto in senso estensivo (soltanto) rispetto a *quel* doppio binario, e porre fine all'ingiustizia del *dual proceeding* attraverso la chiusura del procedimento; con un inevitabile effetto, per così dire, di depenalizzazione *de facto* (in nome del diritto fondamentale), che, sebbene circoscritto al settore normativo *sub iudice*, risulterebbe comunque privo di una copertura politico-criminale. Anche da qui, si direbbe, l'invito rivolto dallo stesso giudice delle leggi al legislatore affinché adegui i sistemi “a doppio binario” allo statuto europeo del *ne bis in idem*, attraverso una rimodulazione della disciplina dei doppi binari punitivi vigenti “a trecentosessanta gradi”, ispirata al coordinamento dei due procedimenti *in substance and time*. Un invito, dunque, *compositivo* e non *abrogativo*.

4.

L'attuale situazione di *impasse* e gli ultimi interventi legislativi.

Sullo sfondo, dunque, il pericolo di uno scontro “ideologico” tra giudice comune e giudice delle leggi, con un conseguente senso di anarchia cui potrebbe rimediare solo il legislatore, già sollecitato, come visto, a un generale ripensamento dei doppi binari sanzionatori.

Quella a cui *oggi* assistiamo è, allora, volendo, una situazione di *impasse*: tra giudice comune, che continua ad agire *in proportionem*²³, muovendosi dunque in quella sorta di *terra nullius*, alla quale provocatoriamente si può assimilare la nuova piattaforma commisurativa della sanzione; giudice delle leggi, la cui visione, da un lato, potrebbe dar luogo a un operare “collaborativo”, dialogico, col primo e, dall'altro, essere percepita dal medesimo come “dirigista”, tant'è che finora, a quanto consta, non è stata seguita dai giudici comuni²⁴; e un legislatore, che, dopo un periodo di interventi settoriali di tipo “chirurgico”, votati pur sempre alla logica della compensazione sanzionatoria e dunque leggibili come una sorta di delega a favore della giurisprudenza ovvero come un avallo dell'approccio giudiziale, solo assai di recente ha accolto l'invito della Corte costituzionale, provando a plasmare una figura di doppio binario punitivo nel segno dell'*integrazione procedimentale* nella sua interezza.

Dirigendo il *focus* sull'attività legislativa, sono da registrare, nella prima delle due prospettive richiamate, l'intervento di ampliamento, ad opera del d.lgs. n. 107 del 2018, dell'area applicativa del meccanismo compensativo in materia di abusi di mercato di cui art. 187 *terdecies* t.u.f., originariamente circoscritto alle sanzioni pecuniarie²⁵; e, successivamente, l'introduzione, con l'art. 1, comma 7, della l. n.6 del 2024, di un'ulteriore clausola di compensazione sanzionatoria che, riproducendo quella del t.u.f. e dunque ereditandone pregi e difetti²⁶, si propone di correggere *in proportionem* il doppio binario punitivo in materia di beni culturali

²² Corte cost., 16.6.2022, n.149, per la quale si vedano BIN (2022); PROCACCINO (2022b); RECCHIA (2022); SCOLETTA (2022); SEMINARA (2022).

²³ Cfr. Proc. Trib. Milano dec. archiv. 9.11.2022, che disapplica la sanzione ex d.lgs. n.231 del 2001, in *Cass. pen.*, 2023, p.976, con nota di TRIPODI (2023).

²⁴ Con l'eccezione, si direbbe, rappresentata dalla decisione del Trib. Novara 20.12.2022, che, tuttavia, pur dichiarando di seguire le coordinate fornite dalla Corte costituzionale, ha chiuso direttamente, con un'autonoma rilettura estensiva dell'art. 649 c.p.p., un procedimento penale in materia agroalimentare per difetto di connessione teleologica e temporale dei procedimenti, senza dunque rivolgersi al giudice delle leggi per il previo controllo di legittimità attraverso l'esecuzione del *test* (circoscritto ai profili di connessione strutturali) e per l'eventuale riconoscimento del rimedio di cui all'art. 649 c.p.p. (limitatamente a *quel* doppio binario).

²⁵ Un intervento – va precisato – che tuttavia si inserisce in un già più definito contesto di integrazione quantomeno sul piano probatorio, come testimoniato dalla disciplina dettata dall'art. 187 *decies* t.u.f. circa il coordinamento dei due procedimenti.

²⁶ Cfr. per un'analisi della disposizione, talvolta con diversità di vedute, SCOLETTA (2024), pp.316 ss., TRIPODI (2022), pp. 235 ss.

varato con la stessa legge²⁷.

Va precisato come sia giusto dubitare della stessa necessità di previsioni *ad hoc* di meccanismi di compensazione sanzionatoria. Invero, l'obbligo per il giudice di *tener conto* delle sanzioni – *rectius*, delle misure punitive – già applicate nell'altro procedimento discende dal *dictum* delle corti europee, senza il pericolo di determinare, di per sé considerato – e dunque a prescindere dalle cosiddette manovre *estreme*, autorizzate dalla Corte di cassazione –, conflitti con norme interne. Stando anche alle già richiamate indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'integrazione del nostro diritto positivo con il diritto europeo sembra assicurata dall'art. 133 c.p., con un impiego in linea con lo *standard* di proporzionalità che da lì proviene. Detto altrimenti, si ritiene che la disposizione codicistica, la cui generale applicazione, se valutata con sano realismo, non restituisce di certo un bilancio complessivo soddisfacente circa la reale effettività dei vincoli al potere commisurativo che con essa si è inteso porre²⁸, sia comunque in grado di introiettare detta esigenza, offrendo la piattaforma strumentale per la sua attuazione.

Quanto ora rilevato, d'altra parte, non può oscurare le ragioni di opportunità che accompagnano la scelta di prevedere espressamente un meccanismo compensativo con un'apposita disposizione, la quale, superflua o meno, supportata sul piano operativo dai criteri codicistici di commisurazione della sanzione, consente di appuntare l'attenzione dell'organo giudicante sull'obbligo discendente dalla giurisprudenza sovranazionale, sebbene, stando al dato positivo, solo in misura minimale ne guidi l'operato, risolvendosi in buona sostanza nella sola prescrizione rivolta al giudice di tener conto delle sanzioni già applicate nell'altro procedimento, tradotta, rispetto all'incontro tra sanzioni pecuniarie, in termini di scomputo secco dell'una dall'altra²⁹.

Più in generale, ferma restando la laconicità che contraddistingue tali clausole normative, si dovrebbe però convenire, in merito al *come compensare*, sulla plausibilità di una *grammatica* proveniente dagli interpreti, piuttosto che dal legislatore, la cui opera definitoria di una tale tecnica rappresenterebbe, a ben vedere, un compito improbo. In questa cornice si inseriscono, allora, le sopra riferite indicazioni della Suprema Corte, che, sorrette dal reale adempimento dell'obbligo motivazionale da parte dei giudici attuatori, potranno progressivamente aspirare, nonostante la loro intrinseca complessità (e la già sottolineata discutibilità delle manovre *estreme*), a divenire più stringenti e, in tal modo, più vincolanti.

Come anticipato, sul piano legislativo, si può anche registrare un tentativo di risistemazione di un doppio binario punitivo orientato verso la *sufficiently close connection in substance and time* dei due procedimenti complessivamente valutata e, pertanto, non circoscritto al solo parametro della proporzionalità sanzionatoria. Ciò è avvenuto in ambito fiscale, dove il cumulo sanzionatorio non si reifica per espressa previsione del legislatore, bensì in ragione dei limiti o della discutibile applicazione dello strumento della specialità, criterio a cui è affidato il coordinamento dei due illeciti³⁰ e al quale si accompagna, in funzione servente, una particolare disciplina procedurale³¹ votata all'efficienza operativa, ma non immune, di per sé, da rischi di attrito col principio europeo nelle sue componenti strettamente processuali³².

Il legislatore della riforma (d.lgs. n. 87 del 14.6.2024), nella consapevolezza di tali circostanze, inoculata dalle indicazioni della legge delega, dove era posto l'obiettivo del «completo adeguamento» al *ne bis in idem*³³, è intervenuto sia nella prospettiva processuale sia in quella sostanziale.

Risulta infatti potenziato innanzitutto il quadro dei raccordi informativi tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria mediante una serie di previsioni che mirano a favorire la circolazione del materiale suscettibile di costituire base di conoscenza e di valutazione³⁴.

²⁷ Su tale novità normativa, VISCONTI (2024); CARRARO (2024).

²⁸ Cfr., per tutti, MANTOVANI (2020), pp. 846 ss. Sul tema, da ultimo, PALAZZO (2022), pp. 1345 ss.

²⁹ In effetti, rimane problematica l'attività compensativa tra sanzioni disomogenee, com'è nell'incontro tra sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie, sia con riferimento all'*an* sia al *quomodo*. Così, atteso il divieto di una duplice compensazione di una stessa misura punitiva irrogata, la possibilità di compensare la sanzione detentiva parrebbe subordinata alla presenza di una porzione di sanzione pecuniaria residuata dalla prima operazione di scomputo con l'altra sanzione pecuniaria. L'utilizzo, poi, del criterio di ragguglio di cui all'art. 135 c.p., in chiave omogenizzante, pur richiamato talora dalla giurisprudenza, impedirebbe l'applicazione della sanzione penale ogniqualvolta l'importo elevato della sanzione amministrativa, commutato in sanzione detentiva, superasse la misura prescelta di quest'ultima.

³⁰ V. art. 19 d.lgs. n. 74 del 2000.

³¹ V. art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000.

³² Su tali aspetti, da ultimo, TRIPODI (2024), pp. 7 ss.

³³ Art. 20, comma 1, l. n.111 del 2023.

³⁴ Cfr. il nuovo comma 3 *quater* dell'art. 129 disp. att. c.p.p., che impone al PM di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'azione penale per un delitto tributario, e la modifica dell'art. 32 dpr 29.9.1973 n. 600 e dell'art. 51 dpr 26.10.1972, n. 633, con cui si richiede la

Viene poi assicurato il coordinamento dei procedimenti in vista dei relativi esiti, attraverso il riconoscimento alle sentenze penali assolutorie – perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso –, pronunciate a seguito di dibattimento dell'efficacia di giudicato nel processo tributario³⁵; e, inoltre, per via della formalizzazione dell'orientamento giurisprudenziale che consente l'acquisizione nel processo penale delle decisioni rese in quello tributario³⁶. Di modo che, ad uno sguardo complessivo, appaiono evidenti le positive ricadute sull'indice relativo all'assenza di duplicazione nella raccolta e valutazione della prova, senza dimenticare il presumibile effetto di velocizzazione dei tempi processuali.

Sul piano sostanziale, ossia nell'ottica della proporzionalità sanzionatoria, la novità è rappresentata dal meccanismo di compensazione sanzionatoria, come tale concernente le ipotesi in cui non si sia rinvenuta una relazione di specialità tra illeciti, normativizzato al nuovo art. 21 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000 secondo l'oramai consueto modello di disciplina sperimentato negli altri settori sopra richiamati. La formulazione dell'art. 21 *ter*, posto che il sistema sanzionatorio fiscale non dà luogo all'incontro tra sanzioni pecuniarie, si differenzia da quella delle richiamate disposizioni "sorelle" solo per l'aggiuntivo riferimento alla finalità di *ridurre* la misura della sanzione, che accompagna la prescrizione di *tener conto* di quella già irrogata. Profilo testuale, questo, che non può passare inosservato, in quanto dovrebbe precludere l'effettuazione della manovra *estrema in proportionem* della *disapplicazione* della sanzione penale – alla quale finirebbe per accompagnarsi la neutralizzazione della stessa figura di doppio binario con depenalizzazione *ex facto* dell'illecito, oltre che il rilievo di assoluta disutilità del procedimento medesimo (con spreco di tempo e risorse) –, così disattendendo l'indicazione in senso autorizzativo resa dalla Suprema Corte.

5.

La sorgente del problema e il range delle azioni risolutive

In attesa di una complessiva opera legislativa adeguatrice, occorre riflettere sulla convenienza dell'opzione politico-criminale che ha attratto l'attenzione della giurisprudenza euro-convenzionale.

Alla base dell'opzione politico-criminale cumulativa risiedono, in via generale, ragioni che, stante l'avvenuto giudizio di imprescindibilità della sanzione penale, coniugano i benefici in termini di "agilità" correlati al procedimento insistente sull'illecito amministrativo con quelli di carattere puramente economico conseguenti all'applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria. In breve, si confida nella sanzione amministrativa per la velocità caratterizzante l'accertamento del relativo illecito, a fronte dei lunghi tempi in cui, per ragioni garantistiche, si snoda quello penale (tempi che potrebbero rischiare di comprometterne l'effettività); e, simultaneamente, si garantisce la possibilità di incamerare in modo rapido denaro.

Altro è poi rilevare come, in questa prospettiva, la sanzione amministrativa sembri rinnegare – con effetti quasi paradossali – le prerogative che tradizionalmente le sono riconosciute. Tale paradigma sanzionatorio, anziché rappresentare uno strumento di alleggerimento del sistema penale³⁷ – vuoi in chiave di depenalizzazione, vuoi quale scelta legislativa alternativa (guidata da criteri discretivi corrispondenti ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, effettività ecc.)³⁸ –, finisce per concorrere ad alimentare il fenomeno dell'ipertrofia sanzionatoria, tanto più a fronte della sua integrazione nell'ordito penalistico ovvero nella sua veste sostanzialmente penale. Una veste indossata – stando alle tendenze della giurisprudenza convenzionale – anche solo in ragione del relativo spettro teleologico, il cui carattere autenticamente punitivo viene ricavato, per esclusione, dall'assenza delle altre possibili funzionalità (*preventive* o *reintegratorie*)³⁹, così da potersi atagliare anche a illeciti amministrativi di bassa afflittività. E va da sé che una volta data per avvenuta l'estensione alla sanzione amministrativa punitiva

risposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria a tale comunicazione e la trasmissione degli atti anche al Comando della Guardia di Finanza competente

³⁵ Così, il nuovo art. 21 *bis* del d.lgs. n.74/2000, col quale si ripropone il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia UE nella decisione Di Puma e Zecca, cit., §44, secondo cui, in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione, che esclude la sussistenza dei medesimi fatti integranti l'illecito amministrativo, la prosecuzione del procedimento amministrativo eccede quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo di interesse generale.

³⁶ Così, il nuovo comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n.74 /2000.

³⁷ Così, secondo gli auspici che hanno contraddistinto, in particolare, la fase successiva alla fine degli anni settanta del secolo scorso.

³⁸ Cfr., tra gli altri, nel quadro di un'ampia riflessione, PALIERO (1993), 1027 ss.; DOLCINI (1984), pp. 619 ss.

³⁹ Oltre ai lavori citati in nota 3, cfr. MANES (2017), p.995.

della maggior parte delle garanzie sostanziali del *penale*⁴⁰, l'asse della discussione si sposti sul conseguente, possibile allargamento anche di quelle processuali⁴¹, con il profilarsi della possibilità di neutralizzare quel tratto di agilità procedimentale, contrapposto alla fisiologica lentezza del procedimento penale, su cui riposavano le sue stesse decantate virtù.

Riportandoci sul piano principale di queste considerazioni conclusive, si può osservare come la, già evocata, attuale condizione “limbica” dei doppi binari cumulativi, la cui *legittimità-sostenibilità* è subordinata al riscontro di variegati e incerti requisiti, renda impellente, oltre che denso di implicazioni, l'interrogativo sull'«effettivo valore aggiunto» di siffatti sistemi sanzionatori⁴².

La risposta, pur variabile a seconda dei settori di riferimento, non potrà prescindere dal confronto tra i vantaggi di un tale modello, apprezzabili in termini di una più efficace tutela degli interessi in gioco – anche grazie all'*expertise* delle Autorità garanti, che spesso governano i settori in esame in ragione dell'elevata competenza tecnica richiesta –, con i relativi costi: quelli ricollegabili al rischio, difficilmente governabile (*rectius*, prevedibile nel suo esito), di censura ad opera degli organi giurisdizionali, così come quelli strettamente economici gravanti sui consociati-contribuenti. Su costoro incombono gli oneri gestionali e finanziari connessi all'attivazione di due diversi procedimenti⁴³; senza dimenticare quelli impattanti nello specifico sull'imputato, non neutralizzabili – ossia, non “dimezzabili” – attraverso la, in ipotesi apprestata, *connessione procedimentale*, la quale se (per come concepita) dovrebbe *reducere ad unum* il peso per così dire “esistenziale” dei due procedimenti, di certo non potrebbe evitare la corresponsione di una doppia parcella legale, giustificata dall'apertura di due procedimenti pur connessi.

Insomma ed estremizzando: *ne vale ancora la pena o*, giocando con le parole, *la sanzione amministrativa?* E se la risposta è sì, se cioè si accetta il *dupluciter* sanzionatorio, *vale* oggi *la candela il gioco* praticato comunque su due tavoli e non su uno soltanto?

Invero, lo scioglimento del nodo del *bis in idem* reclama la piena consapevolezza della presenza di un *range* di interventi risolutivi potenzialmente realizzabili, che vanno dalle azioni *correttive* del doppio binario punitivo in essere, attraverso gli opportuni accorgimenti funzionali alla connessione procedimentale *in substance and time*, fino alle variazioni *radicali*: come, sul piano sostanziale, l'eliminazione di una delle due categorie di illeciti o comunque la loro complessiva differenziazione strutturale (in modo che non possano convergere sul medesimo fatto); e, sul piano processuale, la riunione dei due procedimenti in uno stadio opportuno (si intende, iniziale), demandando al giudice penale il potere di irrogare *anche* la sanzione amministrativa (oppure il riconoscimento di tale potere al giudice penale *ab origine*, senza cioè attivare neanche in via embrionale una duplicazione procedimentale) o, ancora, la definizione di itinerari di raccordo procedurale che conducono allo svolgimento di uno solo dei due procedimenti con esclusione dunque della duplice sanzione⁴⁴.

Si è potuto constatare come le iniziative legislative finora adottate si collochino nell'area bassa del *range*, risolvendosi in interventi correttivi mossi dall'anelito alla connessione procedimentale, benché poi i corrispondenti indici non siano sempre valorizzati nella loro interezza.

Sarà il tempo a rivelare se, sul piano politico-criminale, l'approccio *compositivo* alla questione posta dai doppi binari si cristallizzerà o se, invece, sarà sostituito da un intervento *demolitivo*, che oggi pare invero alquanto improbabile; se, detto altrimenti, la riflessione che

⁴⁰ Così è, ad esempio, secondo le pronunce della Corte costituzionale, per la conoscibilità del precetto (e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie) (Corte cost. 29.5.2019, n. 134; Corte cost. 7.6.2018, n. 121), il divieto di applicazione retroattiva (Corte cost. 4.6.2010, n. 196.), la *lex mitior* (Corte cost. 21.3.2019, n. 63), la proporzionalità sanzionatoria (Corte cost. 17.4.2019, n. 88), la tangibilità del giudicato applicativo rispetto a una dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. 16.4.2021, n. 68); e, da ultimo, il diritto al silenzio della persona sospettata di aver commesso un illecito amministrativo (Corte cost. 30.4.2021, n. 84). Cfr. sul tema VIGANÒ (2020), pp. 1775 ss.

⁴¹ Sul tema, da ultimo, GAETA (2021), pp. 267 ss.

⁴² VIGANÒ (2023), p. 207.

⁴³ Lo sottolinea, ancora, VIGANÒ (2023), p. 207., il quale per primo ha sollecitato una riflessione nella prospettiva del confronto vantaggi-costi.

⁴⁴ Si pensi al modello britannico in materia di abusi di mercato, dove, come chiarito nelle proprie direttive (*Enforcement Guide*, 1.4.2014, § 12.10), la *Financial Conduct Authority* si astiene quando per il medesimo fatto si sia già proceduto o si stia procedendo penalmente (sul punto cfr. D'ALESSANDRO (2014), p. 630). Una particolare soluzione proviene dal sistema francese in materia di abusi di mercato, dove, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 21.6.2016, n. 819, l'art. 465-3-6 del codice monetario e finanziario (CMF), si prevede il divieto per l'autorità interveniente per seconda (l'Autorità dei Mercati Finanziari o il Procuratore della Repubblica) di procedere (contro lo stesso soggetto) per lo stesso fatto per il quale risulti essere già stata contestata (dal P.M. o dall'A.M.F.) la violazione. In estrema sintesi e ferma la difficoltà di importare tale soluzione a fronte del regime italiano di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, si stabilisce un meccanismo di raccordo fondato sulla comunicazione dell'intenzione di procedere rivolta da un'autorità all'altra al fine di ottenere il suo consenso entro un determinato periodo di tempo e, in caso di disaccordo, sull'intervento risolutivo del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi, la cui decisione (sulla via repressiva da imboccare) non è suscettibile di ricorso (su tale sistema, cfr. TITOLA (2021), p. 14).

si vuole sollecitare e alla quale, sul piano politico-criminale, non si dovrebbe poter sfuggire, si svilupperà nella direzione dello stesso superamento del modello “a doppio binario”, così che quello in atto corrisponda solo a uno *step* di un ben più lungo e sorprendente cammino.

Bibliografia

APRILE, ERCOLE (2020): “La Corte Costituzionale chiarisce quali sono i criteri per valutare la compatibilità con il divieto di “bis in idem” di un sistema normativo che prevede “il doppio binario sanzionatorio”, penale e amministrativo, per lo stesso fatto”, *Cassazione penale*, pp.596-600

BARON, Luca (2020): “Ne bis in idem e giudizio di proporzione, ovvero la certezza dell’incertezza applicativa”, *Giurisprudenza commerciale*, pp. 743-756.

BIN, Ludovico (2020): “Anatomia del *ne bis in idem*: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 98-142.

BIN, Ludovico (2022): “*Ne bis in idem* europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1599-1609

CAPRIOLI, Francesco – VICOLI, Daniele (2011): *Procedura penale dell’esecuzione*, Torino, Giappichelli, 2011

CARRARO, Luca (2024): “Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6”, *Archivio penale*, 2024, pp. 1-33

D’ALESSANDRO, Francesco (2014): “Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali”, *Diritto penale e processo*, pp. 614-631.

DOLCINI, Emilio (1984): “Sanzione penale e sanzione amministrativa. Problemi di scienza di legislazione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 589-625

ESCOBAR VEAS, Javier (2023): *Ne bis in idem and Multiple Sanctioning Systems*, Berlin, Springer

GAETA, Piero (2021): “Divieto di *bis in idem* ed evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione”, in CATENACCI – D’ASCOLA – RAMPIONI (EDS.): *Studi in onore di Antonio Fiorella*, RomaTre Press, vol. I, pp. 239-270

MADIA, Nicola, (2019): “*Ne bis in idem* europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena”, *Cassazione penale*, pp. 662-684

MADIA, Nicola (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale*, Padova, Cedam

MALFATTI, Elena (2020): “La Corte torna sul divieto di bis in idem con una singolare interpretativa di rigetto. A margine della sentenza n. 145/2020”, *Osservatorio AIC.*, 1 dicembre

MANES, Vittorio (2017): “Profili e confini dell’illecito para-penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, pp. 988-1107

MANTOVANI, Ferrando (2020): *Diritto penale*, Padova, Cedam

MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino, Giappichelli

- MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste*, Torino, Giappichelli
- PALAZZO, Francesco (2022): “Commisurazione della pena e discrezionalità giudiziaria”, *Diritto penale e processo*, pp. 1345-1349
- PALIERO, Carlo Enrico (1993): “La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 1021-1046
- PEZZI, Enrico (2022): “Brevi appunti sull'applicazione “caso per caso” e non “di sistema” della garanzia convenzionale del *ne bis in idem*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp.1214-1231
- PROCACCINO, Angela (2022a): *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'ap-parato*, Padova, Cedam
- PROCACCINO, Angela (2022 b): “Illegittimità dell'art. 649 c.p.p. e doppio binario punitivo per il diritto d'autore. La spinta gentile e i *caveat*”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1590-1599
- RAFARACI, Tommaso (2010): “voce *Ne bis in idem*”, in *Enc. dir.*, Annali, III
- RECCHIA, Nicola (2018): “Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di *ne bis in idem*”, *Eurojus.it*, 22 marzo
- RECCHIA, Nicola (2022): “L'ennesima stagione del *ne bis in idem* nel costituzionalismo multilivello: la riaffermazione del suo *ubi consistam* processuale contro ogni riduzionismo sostanziale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1676-1706
- ROCCATAGLIATA, Lorenzo (2019), “Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato”, *Giurisprudenza Penale Web*, 10 febbraio.
- RUGGERO, Rosa Anna (2022): *Proscioglimento e ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio*, Torino, Giappichelli
- SCOLETTA, Marco (2022): “Uno più uno anche a Roma può fare due: la illegittimità costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d'autore”, *Sistema penale*, 23 giugno
- SCOLETTA, Marco (2023): *Idem crimen*, Torino, Giappichelli
- SCOLETTA, Marco (2024): “Il doppio binario sanzionatorio alla luce del vincolo europeo del *ne bis in idem*”, in CONSULICH (eds.): *I reati in materia bancaria e finanziaria, Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Giappichelli, pp. 299-326
- SEMINARA, Sergio (2022): “*Il divieto di bis in idem: un istituto inquieto*”, *Diritto penale e processo*, pp. 1381-1397
- SILVA, Chiara (2023): “La proporzionalità della pena in materia di abusi di mercato. Profili problematici di un sindacato diffuso di ri-equilibrio sanzionatorio”, *Sistema penale*, 22 giugno
- TITOLA, Giulia (2021): “Doppio binario sanzionatorio in materia di abuso di informazioni privilegiate e *délit d'initié*: elementi di comparazione e condivise frizioni con il divieto di *bis in idem*”, *Giur. pen. web* n.9
- TRIPODI, Andrea Francesco (2022): *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi*, Torino, Giappichelli

TRIPODI, Andrea Francesco (2023): “Archiviazione 231 per *ne bis in idem*. Quando la disciplina della responsabilità da reato degli enti “incrocia” la garanzia europea”, *Cass. pen.*, 2023, pp. 981-996

TRIPODI, Andrea Francesco (2024): *Prime osservazioni sulla riforma fiscale nella prospettiva del ne bis in idem europeo*, *disCrimen*, 2.10.2024, pp.1-29

VIGANÒ, Francesco (2016a): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre

VIGANÒ, Francesco (2016b): “*Ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni”, *Diritto penale contemporaneo*, 15 maggio

VIGANÒ, Francesco (2020): “Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1775-1819

VIGANÒ, Francesco (2023): “*Ne bis in idem* e pluralità di sistemi sanzionatori per lo stesso fatto”, *Rivista delle società*, pp. 189-207

VISCONTI, Arianna (2024): “La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 86-121



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>